

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: regolamentazione della circolazione in Tiburtina e nel parcheggio tra piazzale San Benedetto e il Centro Pascoli a Campalto – Venezia, in occasione della manifestazione " 2° Carnevale di Campalto"

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 5/2018 sono state approvate delle iniziative nel programma "Le Città in Festa";
- con la deliberazione sopra citata è stata approvata la manifestazione "2°Carnevale di Campalto";

Considerato che:

- in data 24/01/2018 con prot. n. 47496 del 25/01/2018 l'associazione Civica Culturale Pro Campalto (CCPC) ha comunicato al Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni che nel giorno 11/02/2018 si svolgerà la manifestazione "2°Carnevale di Campalto";
- ai fini dello svolgimento della manifestazione l'associazione Civica Culturale Pro Campalto (CCPC) ha chiesto di interdire il transito veicolare in via Tiburtina nel giorno 11/02/2018 dalle ore 14:00 alle ore 18:30 e il divieto di sosta nel parcheggio tra piazzale San Benedetto e il Centro Pascoli;
- in occasione della chiusura verrà garantito il transito a passo d'uomo dei veicoli dei residenti, dei mezzi di soccorso della polizia stradale, dei veicoli degli organizzatori della manifestazione e degli autorizzati all'accesso da parte del servizio di sicurezza previsto dagli organizzatori;

Riconosciuto che dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza della circolazione pedonale compatibilmente con lo svolgimento della manifestazione;

Visti:

- la richiesta di ordinanza dell'associazione Civica Culturale Pro Campalto (CCPC) inoltrata dal Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni in data 08/02/2018 e acquisita con prot. n.79171 del 09/02/2018;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- i Titoli I° , II°, e V° del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" del D.P.R. n. 495 del 1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- il D.M. 10.07.2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1 Regolamentare la circolazione il giorno 11 febbraio 2018 in via Tiburtina secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 fissare il divieto di transito lungo via Tiburtina dalle ore 14:00 alle ore 18:30 eccetto residenti;
- 1.2 fissare il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo dalle ore 14:00 alle ore 18:30, nel sagrato San Benedetto, nello spazio afferente il centro polifunzionale Pascoli e lungo via Tiburtina;

2 Regolamentare la circolazione nei giorno 9 e 12 febbraio 2018 nel parcheggio tra Piazzale San Benedetto e il Centro Pascoli secondo le seguenti disposizioni:

- 2.1 fissare il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo;

3 Le manovre di ingresso/egresso dall'area di interessata dalla manifestazione nonché la sicurezza della circolazione interna, sono regolate da parte del personale organizzatore all'uopo preposto al controllo della circolazione ed eventualmente dal Corpo di Polizia Stradale;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 09/02/2018 al giorno 12/02/2018.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura degli organizzatori della manifestazione della necessaria segnaletica stradale.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale;

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

L'inosservanza di quanto disposto dal presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punita ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 9 febbraio 2018

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
*(atto firmato digitalmente)

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.